

S. Giorgio su L., 25/03/2021

Decreto Sostegni – Le novità in materia di lavoro

In data 22 marzo 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 il [Decreto Legge n. 41 del 22 marzo del 2021](#) cd. Decreto “Sostegni”

Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta

1. ULTERIORI PERIODI DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19

È prevista la concessione di ulteriori trattamenti di integrazione salariale, a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, per le seguenti durate massime:

- **13 settimane**, da collocare nel periodo **tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021**, per i datori di lavoro destinatari dell’ammortizzatore sociale **CIG Ordinaria (Aziende industriali)**;
- **28 settimane**, da collocare nel periodo **tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021**, per i datori di lavoro destinatari rispettivamente degli ammortizzatori sociali **Assegno Ordinario (FIS), Cig in deroga (Aziende del terziario o del turismo) o FSBA (Aziende artigiane)**;

I trattamenti in oggetto sono riconosciuti in favore dei **lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021**.

Per i suddetti ammortizzatori sociali **non è dovuto alcun contributo addizionale**, sono pertanto strumenti gratuiti per i datori di lavoro richiedenti.

Vale la pena evidenziare che mentre le 13 settimane previste per il settore industria, pari a 3 mesi, sono sufficienti per coprire il periodo 1/4 – 30/6, le 28 settimane previste per il settore terziario e del turismo, pari a 6 mesi e mezzo, non sono sufficienti per coprire il periodo 1/4 – 31/12: è evidente che, non intervenendo modifiche, queste aziende si troveranno costrette a razionalizzare il ricorso all’utilizzo dell’ammortizzatore.

MODALITA’ DI PAGAMENTO – NOVITA’ PER I TRATTAMENTI DI CIGD (CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA)

Per quanto concerne le modalità di pagamento di tutte le tipologie di integrazioni salariali connesse all’emerg/enza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti possono essere concessi:

- sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS;
- sia con le modalità dell’anticipo da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio.

Con riferimento alla **Cassa integrazione in deroga**, la previsione dell’**anticipo dell’indennità da parte del datore di lavoro** con successivo conguaglio rappresenta una **novità** rispetto al passato.

2. PROROGA BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

È prevista la **sospensione** di tutte le procedure di licenziamento collettivo e di quelli individuali per giustificato motivo oggettivo (**licenziamenti per motivi economici**):

- **fino al 30 giugno 2021**, per tutti i datori di lavoro senza alcuna distinzione;
- **dal 1° luglio al 31 ottobre 2021**, per quei datori di lavoro che possono fare ricorso ai

seguenti strumenti di Cassa Integrazione Covid;

1. assegno ordinario FIS e FSBA; (in merito al trattamento FSBA si è in attesa di chiarimenti in quanto non espressamente previsto dalla norma).
2. cassa integrazione salariale in deroga;
3. cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA);

restano pertanto esclusi i soli datori di lavoro che possono fare ricorso alla **cassa integrazione ordinaria (aziende industriali)**.

Si precisa che il blocco, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, opera a prescindere dal ricorso o meno agli ammortizzatori sociali con causale Covid.

3. CONTRATTI A TERMINE: PROROGA O RINNOVO ACAUSALI

I contratti a tempo determinato scadenti dal 23/03/2021, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza di causali:

- per un periodo massimo di 12 mesi;
- per una sola volta;
- nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi;
- entro il 31 dicembre 2021.

Nell'applicazione del nuovo regime acausale «non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenute». Una disposizione importante che rimette tutti i datori di lavoro in condizione di accedere al regime acausale semplificato, anche se è già stato fruito nei mesi passati (**nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi**).

Si invitano i Sigg. clienti a segnalare con sufficiente anticipo l'intenzione di rinnovare contratti a termine in scadenza, al fine di permetterci di valutare accuratamente la possibilità di proroga o rinnovo.

4. INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE "NASPI" – NUOVI REQUISITI DI ACCESSO

Viene previsto che a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l'indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il personale di studio è a disposizione per chiarimenti

Studio Colombo